

LA GIUSTIZIA ECCLESIASTICA NEL CINQUECENTO

Fecha de recepción: 29 junio 2017 / Fecha de aceptación: 10 noviembre 2017

Marta Tigano
Università degli Studi di Messina
mtigano@unime.it

Riassunto: Il lavoro si propone di indagare l'insieme delle strutture e delle istituzioni meglio note con il termine "Inquisizione". A tal fine, si tenterà di ricostruire l'evoluzione storica dell'Inquisizione in Italia, esaminandone la struttura organizzativa e mettendola a raffronto con quella spagnola e portoghese. La ricerca così impostata può essere l'occasione per fornire un contributo al più preciso inquadramento, sotto il profilo giuridico, delle strutture processuali etichettate col termine "Inquisizione". A tal fine, l'indagine sarà dedicata, in particolare, all'esame degli istituti istruttori e investigativi presenti nel diritto canonico, allo scopo di metterne in luce i tratti fisionomici peculiari e la stretta correlazione con istituti presenti nel moderno processo penale. Oltre a ciò, l'indagine mira ad evidenziare la doppia finalità delle strutture processuali inquisitorie dell'epoca: da un lato, il riconoscimento, da parte dell'accusato, dell'errore addebitatogli; dall'altro lato, la conseguente svalutazione, sul piano ideologico, dell'opinione professata, al fine di dimostrare come il sistema di rapporti tra accusa, accusato e giudice era finalizzato non tanto ad infliggere una pena al soggetto ritenuto colpevole, quanto ad assicurare la vittoria del bene sul male.

Parole chiave: Giustizia Ecclesiastica, Inquisizione, Finalità della Pena.

Abstract: The paper is aimed at investigating the set of structures and institutions well known with the term "Inquisition". To this end, the historical evolution of the Inquisition in Italy will be analyzed, examining its organizational structure and comparing it with the Spanish and Portuguese one. Such a research can be an opportunity to provide a contribution to the most precise framing of the trial structures labeled with the term "Inquisition". For this purpose, the investigation will be specifically devoted to the examination of the inquest and investigative institutions present in canon law in order to highlight the peculiar physiognomic aspects and the close connection with institutions present in the modern criminal trial. Besides, the research is aimed at highlighting the double purpose of the inquisitive structures of that age. On the one hand, the acknowledgement, by the defendant, of the error of charging him; on the other hand the consequent devaluation, on the ideological level, of the professed opinion, in order to show how the system of relations between the prosecutor, the defendant and the judge was aimed not so much at imposing a penalty on the guilty, but to ensure the victory of the good on the wrong.

Keywords: Ecclesiastical Justice, Inquisition, Purpose of the Penalty.

1. INTRODUZIONE

La giustizia ecclesiastica¹, in generale, e l'Inquisizione², in particolare, sono state condannate dalla storiografia ottocentesca come paradigma di ogni totalitarismo³.

Gli studi più recenti, invece, hanno in qualche modo contribuito a modificare e riabilitare l'immagine del c.d. "terribile tribunale"⁴, mettendo in evidenza le profonde differenze intercorrenti tra il Sant'Ufficio portoghese, quello romano e quello spagnolo⁵.

Mentre quest'ultimo, infatti, è un tribunale al servizio dello Stato, centralizzato, controllato da uno dei Consigli della Corona (il *Consejo de la Suprema y General Inquisición*)⁶, con una normativa procedurale molto dettagliata ed una giurisdizione su tutto il territorio del Regno - sul quale, peraltro, non concorre con le autorità ecclesiastiche nelle azioni contro i crimini di fede (nel senso che gode di una

¹ CARDIA, C., *La Chiesa tra storia e diritto*, Torino 2010; FANTAPPIÈ, C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011.

² Sul punto si veda CARDINI, F. & MONTESANO, M., *La lunga storia dell'Inquisizione: luci ed ombre della "leggenda nera"*, Roma 2005; DEDIEU, J.P., *L'inquisizione*, Cinisello Balsamo 2003.

³ Una ricca bibliografia sull'Inquisizione è contenuta in VAN DER VEKENE, E., *Bibliotheca bibliographica historiae sanctae inquisitionis*, vol. 3, Vaduz 1982-92.

⁴ Così venne definito dallo storiografo BECATTINI, F., nella *Istoria dell'Inquisizione ossia S. Uffizio*, Milano 1797, p. 3.

⁵ Cfr., *ex multis*, BRAMBILLA, E., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006.

⁶ Sulla storia dell'Inquisizione, com'è noto, la letteratura è vastissima. Ci si limita, pertanto, a segnalare la ricostruzione che ne offre BENNASSAR, B., *Storia dell'Inquisizione spagnola*, trad. it. a cura di N. Torcellan, edito da Rizzoli 2013. Secondo l'Autore, la maggior parte degli inquisiti non erano ebrei o musulmani convertiti, né zingari, eretici, streghe, ecc., bensì "vecchi cristiani": di qui la tesi che l'Inquisizione non fu soltanto un'istituzione avente come obiettivo la difesa della religione e della Chiesa, ma un *instrumentum regni* in mano alla monarchia spagnola, vale a dire un sistema di controllo sociale accuratamente costruito ed efficiente. L'Autore, inoltre, sfata alcuni luoghi comuni come, ad esempio, gli eccessi delle sentenze, l'iniquità delle procedure e la mancanza nei giudici di qualsiasi obiettività, dando vita ad una visione del tutto nuova dell'Inquisizione, del suo sviluppo storico e del suo tramonto.

competenza esclusiva) -; il Sant'Ufficio romano, ha invece, una configurazione istituzionale più variegata e meno omogenea⁷.

Si tratta, invero, di un tribunale al servizio principalmente della Chiesa, gestito da due Congregazioni della Santa Sede - quella del Sant'Ufficio e quella dell'Indice -, che ha rapporti con le autorità dei diversi Stati italiani benché non sia stato eretto in tutti gli Stati; è caratterizzato da una normativa generica e poco chiara e spesso condivide con i vescovi e le altre autorità ecclesiastiche il compito di agire nei confronti dei delitti contro la fede⁸.

Se, per molto tempo, l'attenzione degli studiosi dell'Inquisizione si è concentrata principalmente sul c.d. dissenso religioso, così come era venuto emergendo dai fascicoli processuali; in seguito, il funzionamento dell'istituzione è diventato di interesse primario, ritenendosi opportuna una rivisitazione della stessa poiché parte integrante dell'apparato giuridico della Chiesa⁹.

Invero, nella storia dell'età moderna, il ruolo del Sant'Ufficio è stato poco considerato ed i motivi di ciò possono essere molteplici: da un lato, in quanto si tratta di una pagina di storia che la sensibilità odierna fatica ad accettare; dall'altro lato, ciò è dovuto al fatto che si tratta di una istituzione che, sebbene sotto una forma profondamente diversa, continua ad operare nella Chiesa. L'inquisizione romana, infatti, è l'unica delle tre Inquisizioni moderne a non essere scomparsa del tutto: la

⁷ Estremamente ricca ed utile - anche per gli studi sull'Inquisizione romana - è la bibliografia dedicata alla Riforma e alla diffusione della cultura rinascimentale in Italia da TEDESCHI, J & LATTIS, J.M., *The Italian Reformation of the Sixteenth Century and the Diffusion of the Renaissance Culture: A Bibliography of the Secondary Literature*, Modena 2000.

⁸ Sullo stato dell'Inquisizione in Italia prima del 1542, preziosi riferimenti sono contenuti nei fondamentali lavori di CANTIMORI D., *Eretici italiani del Cinquecento*, (1939), e *Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento*, (1960), ripubblicati a cura di Prosperi, A., *Eretici italiani del Cinquecento ed altri scritti*, Torino 1992; CHABOD., F., *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V.*, Torino 1971. Importanti indicazioni sul funzionamento e sull'articolazione delle istituzioni inquisitoriali dopo il 1542 sono contenute, *ex multis*, in MARCHETTI, V., *Gruppi ereticali senesi del Cinquecento*, Firenze 1975; MASELLI, D., *Saggi di storia ereticale lombarda al tempo di S. Carlo*, Napoli 1979; ROTONDO, A., *Studi e ricerche di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Torino 1974; SIMONCELLI, P., «Inquisizione romana e Riforma in Italia», in *Rivista storica italiana*, C (1988), pp. 5-125.

⁹ DEL COL, A., *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006, p. 118.

Congregazione dell'Indice, com'è noto, è stata abolita nel 1917 e le sue competenze sono state trasferite alla Congregazione del Sant'Ufficio che ha, a sua volta, modificato norme e procedure per volontà di Paolo VI, il 7 dicembre 1965, in concomitanza con la promulgazione della dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* durante l'ultima sessione del Concilio Vaticano II, diventando così la Congregazione per la dottrina della fede.

2. LA NASCITA DELL'INQUISIZIONE

Com'è noto, la nascita dell'Inquisizione¹⁰ si fa risalire all'alto Medioevo, in stretta correlazione con lo sviluppo di movimenti eretici - quali, fra gli altri, i Catari¹¹ -; si diffonde velocemente, con procedure piuttosto omogenee, in quasi tutta l'Europa, ma viene istituzionalmente riconosciuta e codificata solo nel 1542 con la Bolla papale *Licet ab initio*, con la quale non solo vennero stabilite le norme giuridiche a cui attenersi per i procedimenti penali, ma gli stessi inquisitori furono sollecitati ad assicurarsi circa la veridicità delle accuse, l'effettiva validità delle prove e ad esercitare la “*giustizia temperata dalla pietà*”.

Dunque, subito dopo la riforma di Lutero del 1517 e fino al 1542, l'Inquisizione, in Italia, si trovava del tutto impreparata a combattere la “*nuova eresia*”, tant'è che, come è stato dimostrato, il sistema italiano manteneva una certa ripartizione tra competenze vescovili, per il tramite dei tribunali episcopali, e quelle

¹⁰ Il nome delle strutture e delle istituzioni note come “*Inquisizione*”, (dal latino *inquisitio*, ovverossia “*inchiesta*”), fa riferimento ad un processo investigativo legale condotto da un magistrato e finalizzato alla raccolta di prove per il tramite dell'interrogatorio di testimoni. L'investigazione può prendere avvio da un'accusa anonima o anche semplicemente dalla reputazione di una persona e può concludersi con un processo formale in cui si confrontano accusa e difesa, di fronte ad un magistrato e, talvolta, ad una giuria. Cfr. MIRTO, A., «Un inedito del Seicento sull'Inquisizione», in *Archivum Historiae Pontificiae*, vol. 30, 1986.

¹¹ Con il nome Catari (dal latino *catharus*, cioè “*puro*”), comunemente venivano indicati gli eretici dualisti medievali (albigesi, manichei, publicani o pauliciani, ariani, bulgari e, in Italia, i patarini). I quali erano diffusi soprattutto nella Francia settentrionale e meridionale del XIII secolo, e, in polemica con la Chiesa, predicavano un rinnovamento morale fondato sull'antitesi tra bene e male, spirito e materia ed erano organizzati in una vera e propria gerarchia ecclesiastica. Sull'argomento, cfr. ROQUEBERT, M., *I catari. Eresia, crociata, inquisizione dall'XI al XIV secolo*, Roma 2003, p. 23.

degli inquisitori¹². Si trattava, cioè, di una situazione in cui le competenze si accavallavano poiché i giudici non erano autonomi ma dipendevano direttamente dai propri ordini di appartenenza, per cui la loro area di giurisdizione coincideva con quella del proprio convento o istituto¹³. Non è un caso se, molto spesso, le cariche rimasero vacanti, destando la forte preoccupazione dei pontefici che guardavano con estremo timore al diffondersi dell'eresia protestante.

Al fine di arginare tale pericolo, uno dei tentativi messi in pratica da Papa Paolo III Farnese il 4 gennaio 1532, fu quello di nominare l'agostiniano Callisto Fornari quale inquisitore unico per tutta l'Italia, ma dopo il fallimento dei colloqui di Ratisbona tra cattolici e protestanti del 1541, e le pressioni per un rafforzamento dell'apparato inquisitoriale, la situazione divenne sempre più critica.

Si arrivò così, con la Bolla *Licet ab initio* di Paolo III del 21 luglio 1542¹⁴, alla istituzione della Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione, nota anche come Inquisizione Romana e, in seguito, come Sant'Uffizio.

Il compito primario del nuovo organismo era, com'è ovvio, quello di sconfiggere la "piaga" ereticale e sebbene, almeno in teoria, la sua competenza

¹² BORROMEIO, A., «Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento», in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, XXIX-XXX (1977-78), pp. 219-76; DALL'OLIO, G., *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)*, in «*Rivista storica italiana*», CV (1993), pp. 246-86.; ROMEO, G., «Una città, due Inquisizioni. L'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500», in *Rivista di Storia e Letteratura Religiosa*, XXIV (1988), pp. 42-67; ID., *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze 1990.

¹³ Per gli scontri e le sovrapposizioni del Sant'Ufficio con i tribunali di Stato, si veda, in particolare, PROSPERI, A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 2009 e ROMEO, G., *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze 1993.

¹⁴ "[...] diamo ad essi il potere di ricercare coloro che si allontanano dalla vita di Dio e dalla fede cattolica, o la praticano in modo sbagliato, o siano in un modo qualunque sospetti di eresia, e contro i seguaci, i fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto, consiglio, favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga [...]". Con questa Bolla, Paolo III ufficializzò l'inquisizione romana costituendo la "Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis seu Sancti Officii", istituto che, nel 1588, riorganizzato da Sisto V con la Bolla "Immensa aeterni", assunse il nome di "Congregazione della Santa Inquisizione dell'eretica pravità".

dovesse essere universale, in realtà esso fu un organismo quasi esclusivamente italiano.

Tale istituzione era composta da sei inquisitori generali (cardinali), i quali avevano competenze giuridiche amplissime tanto da potere incriminare anche gli altri cardinali. Nei primi decenni di vita, rimase centralizzata nella sua sede romana e ciò non fu un caso ma il frutto di una politica ben precisa: se il compito principale era quello di sconfiggere l'eresia, era preferibile farlo dal centro, anziché relegare i poteri a vescovi o inquisitori che potevano essere, essi stessi, sospettati di eresia.

Fu solo a partire dagli anni Settanta del XVI secolo, che, debellata l'eresia, cominciarono a diffondersi e rafforzarsi i tribunali locali.

L'azione dei nuovi inquisitori, tuttavia, fu spesso fortemente ostacolata dalle autorità secolari – si pensi, ad esempio, ai tribunali secolari dei “*Savi all’eresia*”, a Venezia, e all’ “*Offizio sopra la religione*”, a Lucca -, in quanto anch’esse avevano competenza circa una serie di delitti considerati contro l’ortodossia, quali la bigamia, la sodomia e la simonia. Gli ostacoli maggiori, tuttavia, l’Inquisizione romana li incontrò nel Regno di Napoli, governato da un vicerè spagnolo dal 1503, in cui il popolo, come dimostrarono i tumulti del 1547, non accettò mai la presenza di delegati romani¹⁵.

A fronte di una situazione nella quale il funzionamento dei tribunali periferici stentava ad entrare a pieno regime, almeno fino all’ultimo trentennio del XVI secolo, viceversa, la Congregazione dell’Inquisizione, in quanto organismo della Curia, divenne ben presto un formidabile centro di potere, di importanza fondamentale per i vari equilibri anche grazie alla capacità di influenzare e orientare sia i conclavi, sia

¹⁵ Paradossalmente, un caso simile a quello del Regno di Napoli è possibile riscontrarlo nel Lazio e in altre zone dello Stato Pontificio, dove la vicinanza della Curia Romana e degli inquisitori generali rendeva superflua la presenza di un forte apparato di tribunali locali.

gli orientamenti teologici e culturali, e, di conseguenza, gli organi di controllo come l'Inquisizione¹⁶.

3. I PRECEDENTI STORICI: L'INQUISIZIONE MEDIEVALE E QUELLA SPAGNOLA

Appare opportuno, tuttavia, evidenziare come, in realtà, l'Inquisizione romana abbia avuto alcuni precedenti storici: in particolare, l'Inquisizione medievale e quella spagnola.

L'Inquisizione c.d. medievale, nacque nel 1179 con il Concilio lateranense III, indetto da Papa Alessandro III, durante il quale si stabilì, tra le altre cose, la necessità e la possibilità di punizioni corporali nella lotta contro l'eresia, soprattutto catara e valdese¹⁷. Se, in un primo momento, tale Inquisizione fu, soprattutto, di competenza vescovile, con la Bolla *Excommunicamus* di Gregorio IX, il compito passò ai giudici nominati dallo stesso pontefice, i quali potevano, all'occorrenza, deporre i vescovi che si erano dimostrati non all'altezza dei loro compiti o che erano essi stessi sospettati di eresia.

E', dunque, l'istituzione medievale a tracciare il solco nel quale l'Inquisizione romana, quasi quattro secoli dopo, affonderà le proprie radici: caratterizzati soprattutto dalla lotta alle eresie e dalla caccia alle streghe, i processi inquisitoriali vengono istruiti e portati a compimento principalmente da francescani

¹⁶ Al suo interno, ben presto, si delineò un gruppo composto dai cosiddetti "zelanti" o "intransigenti", capeggiati dai cardinali Gian Pietro Carafa e Michele Ghislieri, i quali riuscirono a guidare il conclave del 1549-50, che portò al soglio pontificio Giulio III, e i due del 1555, in cui furono eletti Marcello II e poi lo stesso Carafa, con il nome di Paolo IV. In questo modo, riuscirono ad evitare la nomina del cardinale inglese Reginald Pole, uno dei maggiori esponenti del circolo degli Spirituali e seguace, pertanto, delle idee del mistico spagnolo Juan de Valdés. Cfr. ROMEO, G., *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2009.

¹⁷ Nella decretale "Accusatus" di Alessandro III, si stabiliva, tra le altre cose, che: "L'accusato o il sospetto di eresia, contro il quale sia sorto un sospetto grave e veemente riguardo a questo crimine, se nel processo ha abiurato l'eresia, ma successivamente ricade nella stessa, deve essere giudicato come recidivo [...] anche se prima della sua abiura il crimine d'eresia non sia stato pienamente provato contro di lui. Se invece questo sospetto è stato lieve e modesto, sebbene per questa ricaduta debba esser punito più gravemente, tuttavia non gli deve essere inflitta la pena che si applica ai recidivi all'eresia".

e domenicani, scelti da tutte le province dell'Italia settentrionale, con una netta predominanza della Congregazione di Lombardia. I distretti inquisitoriali si moltiplicarono nel tempo, con continue riorganizzazioni interne, solitamente per adattarsi ai mutevoli confini politici. La selezione degli inquisitori, prima del 1542, era soggetta alla discrezione dei ministri provinciali o dei padri generali dei domenicani o dei francescani, eccezionalmente del Papa. Una volta incaricati dall'autorità pontificia, gli inquisitori rispondevano direttamente al Papa e non più all'ordine che li aveva nominati; questa procedura fu seguita anche dopo il 1542, nonostante la nomina degli inquisitori fosse prerogativa della Congregazione cardinalizia¹⁸.

Col tempo, prese corpo una sempre maggiore “*professionalizzazione*” dell'inquisitore: se, in un primo momento, infatti, questo “*incarico*” poteva essere considerato come una sorta di avanzamento nella carriera ecclesiastica, o il riconoscimento di nuove prerogative; col passare degli anni, la Congregazione di Lombardia, in maniera sempre più attenta e metodica, cominciò a scegliere gli inquisitori di più vasta esperienza e “*formazione*”, tanto che, proprio l'esperienza acquisita da questi ultimi nel campo delle indagini e confessioni, portò alla formulazione di teorie, dissertazioni e assunti processuali riprodotti a stampa.

Per quanto concerne, invece, l'Inquisizione spagnola, la Spagna realizzò la prima organizzazione centralizzata e permanente in contrasto con le strutture *ad hoc* gestite dai vescovi su base locale già fra il 1478 ed il 1480: nel 1469, i maggiori regni della penisola iberica, liberati dalla *Reconquista*¹⁹, e altri territori sottomessi, quali la Sicilia e la Sardegna, erano stati riuniti dai “*Re Cattolici*”, Ferdinando d'Aragona

¹⁸ DALL'OLIO, G., *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio...*, cit. pp. 248-9.

¹⁹ Con il termine “*Reconquista*”, com'è noto, si intende il processo di riconquista cristiana del territorio iberico invaso dai musulmani. Esso ebbe inizio nel 722, quando il nobile don Pelayo delle Asturie si ribellò al dominio arabo nella battaglia di Covadonga. A partire da quel momento, furono numerosi i nobili che si ribellarono e, col passare del tempo, unirono le proprie forze dando vita agli Ordini militari. Il processo di *reconquista* accelerò con i regni cristiani che guadagnarono progressivamente terreno verso sud fino alla presa di Granada da parte dei Re Cattolici nel 1492, il che sancì la riunificazione del territorio spagnolo. Cfr. VANOLI, A., *La reconquista*, Bologna 2009, pp. 108-9.

e Isabella di Castiglia, sotto la stessa corona e sottoposti a pressioni per una omogenea ridiffusione del cristianesimo: ebrei e musulmani, in particolare, furono sollecitati a convertirsi alla religione di Stato. Fu il priore domenicano di Siviglia, Alonso de Hojeda, a persuadere i regnanti della necessità di istituire un’Inquisizione permanente: con una Bolla, Sisto V, il primo novembre del 1478, approvò la selezione degli inquisitori con mandati a lungo termine e conferì ai regnanti spagnoli la facoltà di nominare e sollevare dall’incarico i futuri inquisitori.

Organo di coordinamento della nuova istituzione fu il Consiglio per la Castiglia, detto la *Suprema*, del quale, per primo, venne messo a capo il frate Tomás de Torquemada, uno dei personaggi più discussi dell’Inquisizione spagnola.

4. LE NUOVE ERESIE

In particolare, col termine “*eresia*” si intendeva l’atto di professare qualsiasi dottrina cristiana che violasse i principi fissati dal Magistero della Chiesa cattolica. In generale, ogni dottrina contraria alla Chiesa di Roma era considerata eretica, sebbene vi fossero notevoli differenze di trattamento a seconda della dottrina professata e della sua espansione sul territorio. I veri “*eretici*”, cioè coloro che correvano il rischio di essere condannati al rogo e che più di altri venivano perseguitati, erano coloro che seguivano “*deviazioni dal cattolicesimo*”. Qualsiasi culto che si professasse “*cattolico*”, ma mettesse in dubbio alcuni punti saldi della fede romana, veniva duramente combattuto dall’Inquisizione. In particolare, i punti fondamentali sui quali l’inquisitore concentrava la propria attenzione durante l’interrogatorio di colui che fosse sospettato di eresia, erano tre: concordanza teologica, concordanza morale, concordanza giuridica.

Per quanto riguarda la concordanza teologica, se il credo professato non riconosceva tutti i punti saldi della teologia cattolica, era considerato ereticale. Un credo ha concordanza teologica se riconosce il primato del Papa di Roma; accetta la figura del sacerdote ordinato secondo i dettami della Chiesa e riconosce in lui l’unico

in grado di amministrare i Sacramenti e di spiegare al popolo di Dio quanto scritto nella Bibbia. Inoltre, se considera validi tutti i sacramenti della Chiesa; ha fede nella Santa Trinità; riconosce Gesù Cristo come Uomo, Dio e Salvatore; riconosce la Bibbia come testo sacro secondo la versione ufficiale della Chiesa cattolica; riconosce l'esistenza del paradiso, del purgatorio, del limbo e dell'inferno; accetta, infine, il dogma della verginità della Madonna e l'importanza dei Santi riconosciuti tali dalla Chiesa di Roma.

In base al criterio della concordanza morale, invece, si considerava eretico colui che non condivideva la morale della Chiesa. In questo senso, ad esempio, era vietato contravvenire ai dieci comandamenti, avere rapporti sessuali prematrimoniali o vivere *more uxorio*. Erano vietati l'incesto; i rapporti sessuali contro natura; l'omosessualità e la zoofilia; la falsa testimonianza, il furto, l'omicidio e la ribellione ai propri genitori.

Terzo e ultimo criterio era rappresentato dalla concordanza giuridica: il culto è ereticale se si oppone al pagamento della Decima; al riconoscimento degli ecclesiastici come unici ministri "*sia delle cose divine che delle cose umane*"; al potere di giudizio dei tribunali istituiti per grazia del Papa; al potere dei Frati inquisitori e dei Cavalieri del Tempio.

Nell'Italia del Cinquecento, divisa tra lo splendore delle corti e delle arti e la tragedia delle guerre e delle pestilenze, si diffusero nuove dottrine religiose unitamente alle speranze di un profondo rinnovamento. Il fervore del dissenso e della libera critica cominciò a percorrere tutti gli strati sociali toccando il vertice e la base ecclesiale della cattolicità, investendo tanto le dottrine teologiche, quanto le pratiche religiose quotidiane²⁰. In questo clima, iniziarono a diffondersi le prime versioni della Bibbia tradotta in volgare ed altri testi che consentivano, anche ai meno abbienti, di interrogarsi sui misteri della fede e, contemporaneamente, la nascita di

²⁰ FIRPO, M., *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento. Un profilo storico*, Bari 2014.

movimenti legati alla Riforma protestante contribuì ad acuire profonde esigenze di rinnovamento della religione cattolica e la diffusione di nuovi ordini²¹.

Le nuove idee furono propagandate in due modi diversi: lo scambio di materiale cartaceo, che ampliò il dibattito fra le classi più agiate; e la predicazione, che servì invece a diffondere i concetti luterani sulla fede e sulla salvezza soprattutto fra i ceti più bassi. All'influenza proveniente dal Nord Europa con Erasmo e Lutero, si aggiunse, nel 1530, l'impatto determinante di Juan de Valdés il quale, per sfuggire all'Inquisizione spagnola, si trasferì prima a Roma e poi a Napoli.

Valdés e i valdesiani combinavano insieme gli insegnamenti di Erasmo, Lutero e Calvino, la contemplazione dei mistici spagnoli e alcune dottrine di origine italiana con risultati che, a seconda dei casi, potevano comportare lievi sospetti o gravi accuse di eresia. Gli elementi più intransigenti della gerarchia ecclesiastica come, ad esempio, il cardinale Gian Pietro Carafa, decisero di affrontare la sfida posta dai nuovi movimenti religiosi per il tramite della costituzione di un'Inquisizione permanente e centralizzata, la cui nascita ufficiale, come già accennato, si fa risalire alla Bolla *Licet ab initio* del 21 luglio 1542.

5. LA STRUTTURA DEL SANT'UFFIZIO E I TRIBUNALI LOCALI

La Bolla del 1542, in realtà, conteneva pochi provvedimenti di cambiamento ma prevedeva, strutturalmente, un apparato burocratico centralizzato capace di estendere i suoi rami su tutta l'Italia attraverso i tribunali locali o, come nel Regno di Napoli, attraverso un'attività meno formalizzata degli inquisitori episcopali, sottoposti però ad un controllo più serrato da parte del Papa.

Anche se il Sant'Uffizio e i tribunali locali rivestirono presto un ruolo predominante, è necessario notare come, spesso, essi si trovarono in concorrenza con

²¹ SOLFAROLI CAMILLOCCI, D., *I Devoti della carità. Le confraternite del Divino Amore nell'Italia del primo Cinquecento*, Napoli 2002, p. 190.

altri tribunali nell'esercizio delle loro funzioni: i vescovi, i nunzi pontifici, gli antichi organi centrali quali la Penitenzieria, i tribunali secolari.

Il Papa era a capo delle Congregazioni e la Congregazione del Sant'Uffizio era chiamata a riunirsi fino a tre volte alla settimana: il Papa era tenuto a presiedere almeno uno degli incontri per la ratifica delle sentenze, dei procedimenti, delle decisioni di particolare rilevanza e delle direttive indirizzate ai tribunali locali. Il potere effettivamente esercitato dal pontefice era, però, spesso, condizionato dal giudizio dei cardinali inquisitori: il cardinale "*segretario*" svolgeva un ruolo essenziale nel resoconto dei casi e dei procedimenti, nel loro espletamento da parte della Congregazione e nel successivo rinvio ai tribunali locali.

Il Concilio di Trento aveva, però, posto un problema circa le competenze vescovili in quanto, teoricamente, anche i vescovi erano abilitati alla lotta contro l'eresia; anzi, a tal fine, il Concilio aveva ampliato notevolmente i poteri a loro attribuiti. In realtà, gli inquisitori riuscirono a conservare il monopolio riconoscendo ai vescovi solo alcune prerogative come, ad esempio, quella di sottoscrivere (e, dunque, condividere e approvare) la sentenza ed eventuali torture.

E' solo a partire dal 1560 che le attività della Congregazione del Sant'Uffizio cominciano ad organizzarsi seguendo un vero e proprio protocollo: gli incontri settimanali diventano due: uno con i cardinali inquisitori attivi ed il secondo presieduto dal Papa. Agli incontri potevano partecipare anche non porporati e, fra i soggetti regolarmente presenti alle sedute, si possono annoverare il maestro del Sacro Palazzo, il governatore della città, il commissario generale, il fiscale, uno o più procuratori fiscali, l'assessore alla stampa e altri soggetti che potevano essere "*consultati*" per questioni di carattere teologico o giuridico.

Una delle difficoltà dei tribunali locali rispetto al loro effettivo funzionamento fu la stretta collaborazione di questi con i governatori cittadini: costanti conflitti giurisdizionali non permisero all'Inquisizione il totale controllo sulla religione, soprattutto laddove i vescovi o i loro vicari erano delegati con

prerogative inquisitoriali; era tuttavia possibile una negoziazione fra il Papa e le autorità locali che si arrogavano il compito di una supervisione marginale o di una revisione dei provvedimenti²².

In altri casi, in particolare Venezia, la risposta fu un sistema di suddivisione dei poteri fra Stato e Chiesa; in Italia, la Repubblica di Lucca rifiutò l'insediamento di un tribunale dell'Inquisizione romana e creò una propria magistratura preposta al controllo delle eresie; nel Regno di Napoli, invece, venne ripristinata l'antica Inquisizione episcopale ereditata dal Medioevo.

6. LE PROCEDURE

Durante la seconda metà del 1500, l'Inquisizione rafforzò le proprie competenze ed il monopolio nella lotta contro l'eresia.

La prassi dei processi, con la conservazione degli atti ed il segreto sui procedimenti, diventò la regola. Nel momento in cui si insediava un tribunale inquisitoriale, esso emanava un Editto, ribadito anche nel periodo quaresimale, nel quale si elencavano le competenze dei giudici e si esortavano i fedeli ad autodenunciarsi o a segnalare eventuali sospetti.

In Spagna, ma non in Italia, veniva emesso anche il c.d. Editto di Grazia, secondo il quale, chi si fosse presentato spontaneamente ed entro un limitato lasso di tempo, avrebbe ricevuto un trattamento di favore ed evitato il processo.

Il processo inquisitorio, a differenza di quello accusatorio, prevedeva la fusione del giudice e dell'accusatore nella medesima figura dell'inquirente (o inquisitore), che aveva il compito di avviare d'ufficio il procedimento nel quale, secondo quanto disponeva la decretale *Si adversus vos* di Innocenzo III, il pubblico non era ammesso.

²² FOSI, I., *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Bari 2007, pp. 125-6.

Per quanto concerne l'Italia, raramente il procedimento veniva avviato d'ufficio ma, più spesso, si rendeva necessaria una denuncia o una delazione²³.

A questo punto, prendevano avvio le indagini e la raccolta delle prove mentre l'indagato, di solito ma non sempre, veniva incarcerato.

Tale prima fase, detta "*processo offensivo*", non prevedeva la presenza di avvocati difensori, per cui l'accusato doveva difendersi da solo. Potevano eventualmente essere concessi gli "*arresti domiciliari*" ma, in ogni caso, l'accusato doveva nominare dei fideiussori che garantissero economicamente per lui in caso di fuga.

Proprio questa prima fase era particolarmente delicata in quanto, attraverso l'espletamento degli interrogatori, occorreva individuare e formalizzare i capi d'accusa da inviare agli inquisitori romani; soprattutto per i procedimenti più importanti, infatti, l'autonomia dei tribunali era minima, tant'è che essi dovevano trasmettere gli atti alle strutture centrali e ricevere, da queste, ordini e indicazioni. Ciò dimostra, peraltro, come, tale sistema, non fosse autonomo, cioè in grado di funzionare seguendo *sic et simpliciter* le procedure, ma era un sistema per così dire "*paternalistico*", in cui il centro indirizzava ed orientava, soprattutto per il tramite di corrispondenze epistolari, le procedure.

Gli interrogatori potevano essere espletati anche servendosi di torture, laddove sorgeva il sospetto che l'indagato fosse mendace. Le torture, tuttavia, introdotte a partire dal 1252 da Papa Innocenzo IV con la Bolla *Ad extirpanda* per la confessione del reo, dal 1591 dovevano essere obbligatoriamente approvate dal Sant'Uffizio; potevano essere ripetute ma non dovevano superare la durata di un'ora ed erano, nelle metodologie, limitate.

Interessante ricordare, a tale proposito, come le confessioni rese durante la tortura, non fossero giuridicamente valide se non venivano confermate durante i

²³ MOZZARELLI, C. & ZARDIN, D., *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Roma 1997.

normali interrogatori i quali, a loro volta, non dovevano sottoporre l'indagato ad eccessive pressioni. Proprio in questo si nota, in maniera più evidente, la diversità del procedimento italiano rispetto a quello di altri Paesi e di altre inquisizioni.

A conclusione degli interrogatori, venivano formulati i capi di accusa a loro volta inviati a Roma; era a questo punto che si apriva il processo difensivo in cui erano ammessi, ma non obbligatoriamente, gli avvocati della difesa. Seguivano, quindi, nuovi interrogatori, finché non si giungeva al termine del procedimento che poteva concludersi con esiti diversi: la liberazione; la condanna a pene salutari e minori; il pagamento di una cauzione o, infine, la sentenza di colpevolezza e la condanna.

Essere condannati da un tribunale inquisitoriale significava trovarsi di fronte ad un sospetto di eresia o ad una eresia accertata ed era, quindi, necessaria l'abiura.

Esistevano tre tipi di abiura, proporzionati alla gravità del caso: di fronte ad un sospetto di eresia, vi era l'abiura *de lievi* o *de vehementi suspicione*; mentre, nel caso di eresia accertata, si rendeva necessaria l'abiura *de formali*.

I primi due tipi di abiura normalmente ricorrevano in tutte le procedure inquisitoriali; il terzo, invece, ricorreva solo nei casi più gravi. Se l'abiura non poteva essere revocata, le pene che l'accompagnavano, tuttavia, potevano essere mitigate nel caso in cui l'accusato di mostrasse pentito. L'abiura *de lievi* solitamente era privata; le altre, invece, erano pubbliche (di solito avvenivano in chiesa) anche se, nei casi particolarmente delicati in cui erano coinvolte persone facoltose che era più conveniente non infamare, erano anch'esse private²⁴.

La differenza con il caso spagnolo è notevole: nella penisola iberica, infatti, erano molto diffusi gli *autodafé*, vale a dire quelle cerimonie pubbliche in cui veniva eseguita la penitenza e la condanna inflitta dall'Inquisizione. Erano molto

²⁴ TEDESCHI, J., *Il giudice e l'eretico: studi sull'inquisizione romana*, Milano 1997, pp. 227-8.

spettacolari e prevedevano messe, processioni, lettura della sentenza e messa in atto di eventuali torture e penitenze.

7. TIPI DI PENA E CONDANNE. LA FINALITÀ DEL PROCESSO INQUISITORIO

In realtà, in Italia, la pena di morte non fu mai così diffusa come nel resto d'Europa: la condanna come eretico non portava direttamente al patibolo ma si rendevano necessari altri due requisiti, quali la recidiva e l'impenitenza, riservate agli eretici in senso stretto ed agli apostati formali. La recidiva, in particolare, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, portava direttamente al patibolo; occorre, tuttavia, ricordare che l'esecuzione della pena era affidata al braccio secolare in quanto gli ecclesiastici non potevano macchiarsi di coloro che venivano condannati.

Nel caso in cui la condanna alla pena capitale fosse stata emessa per impenitenza del condannato, essa poteva essere evitata con il semplice "ravvedimento" del reo²⁵. Invero, veniva stabilito un *terminus ad resipiscendum*, dalla durata variabile, (di solito non meno di 60 giorni), durante il quale il reo poteva pentirsi e la pena capitale essere mitigata, ad esempio, con il carcere perpetuo.

Durante tale periodo, il condannato veniva visitato da esperti che tentavano di convincerlo a ravvedersi; in alcuni casi, le pressioni potevano assumere la forma di vere e proprie torture, soprattutto quando erano affidate ai secolari, come le Compagnie di Giustizia, cioè confraternite con il compito di "assistere" i condannati a morte dalla giustizia dello Stato o da quella della Chiesa.

La stessa pena capitale aveva modalità di esecuzione diverse a seconda che vi fosse stato, o meno, il pentimento del reo. In particolare, se questi non abiurava e non accettava neanche i sacramenti, veniva arso vivo; chi, invece, accettava

²⁵ PROSPERI, A., *L'inquisizione romana: letture e ricerche*, Roma 2003, p. 91.

l'amministrazione dei sacramenti, poteva usufruire di un trattamento più "favorevole" nel senso che veniva ucciso prima di essere arso.

Esistevano, poi, una serie di pene minori: la più severa tra queste era rappresentata certamente dall'*immuratio*, cioè la detenzione perpetua in una piccola cella senza luce; vi erano anche il *carcer perpetuus irremissibile*, cioè la condanna rispettivamente a 3 e a 8 anni di reclusione, solitamente in un monastero.

Pena altrettanto grave era la condanna a "remigrare sulle galere" per un periodo che andava dai 5 ai 7 anni, punizione che veniva applicata nei casi gravi di negromanzia e sacrilegio. Ancora, era prevista una serie di pene infamanti per i pubblici peccatori, cioè, soprattutto, bigami, bestemmiatori e autori di sortilegi: essi erano costretti a reggere un cero o un cartello sul quale era scritta la propria colpa, inginocchiati davanti alla chiesa nei momenti di maggiore affluenza, solitamente la domenica.

Infine, vi era tutta una serie di pene di "riabilitazione e rieducazione", che costituivano la stragrande maggioranza delle punizioni, dato che la maggior parte dei processi, instaurati davanti ai tribunali locali, riguardavano delitti di lieve entità.

In questi casi, le punizioni più diffuse erano l'obbligo di servire in ospedale, l'esilio temporaneo, l'affidamento ad un confessore o ad un padre spirituale, preghiere, offerte, pellegrinaggi²⁶.

Verso la metà degli anni '70, cominciò ad affermarsi un'alternativa al processo regolare: la possibilità della "comparizione spontanea". Gli *sponte comparentes* potevano autodenunciarsi al tribunale inquisitoriale e ricevere, così, trattamenti di favore: nessun processo, procedimenti più rapidi, sconti di pena, abiura privata.

Per potere usufruire di tale trattamento, tuttavia, era necessario avere alcuni precisi requisiti: non bisognava essere già indagati ed avere con l'Inquisizione, non

²⁶ GALGANO, F., *Il rovescio del diritto*, Milano 2007, pp. 112-3.

si doveva essere pubblicamente diffamati e accusati, bisognava essere sinceramente pentiti e denunciare eventuali complici. La comparizione spontanea fu una formidabile arma nelle mani degli inquisitori giacché fu introdotta con l'obiettivo primario di individuare i complici, così da avviare altri processi ordinari fermo restando che, per l'Inquisizione romana, le accuse di partecipazione al sabba e di fatture e malefici da parte degli indemoniati, non potevano essere utilizzate giuridicamente. Ciò nonostante, vi furono alcuni ecclesiastici, soprattutto gli esorcisti e gli inquisitori al di fuori della penisola, pronti ad utilizzare le confessioni come strumenti di caccia alle streghe. Nel *Malleus maleficarum* del 1487, si sostiene, infatti, tra le altre cose, la necessità di utilizzare le confessioni come arma di indagine e cattura e l'opportunità della pena di morte anche nei casi di non recidiva e impenitenza. I due frati domenicani, autori del manuale, sostenevano che il pettegolezzo pubblico fosse sufficiente per accusare un peccatore e che una difesa strenua fosse sintomo di colpevolezza²⁷.

Si trattava, tuttavia, di precisazioni del tutto estranee allo stile dell'Inquisizione romana, la quale si caratterizzò sempre più per il suo garantismo e per la sua moderazione rispetto alle altre Inquisizioni europee. Ciò non significa, ovviamente, che fu esente da soprusi e violenze ingiustificabili, ma è bene sottolineare la sua diversità rispetto agli altri tribunali dell'epoca, quali l'Inquisizione spagnola e i giudici cattolici dell'Europa del nord, ma anche rispetto ai giuridici protestanti davvero poco tolleranti quando si trattava di perseguire e condannare le presunte streghe o gli eretici²⁸.

In realtà, fu sempre ben presente, nelle autorità romane, la necessità di non trasformare i processi in strumenti deleteri e disgreganti del tessuto sociale; la possibilità di “*processi a catena*” avrebbe inevitabilmente instaurato un clima di sospetto e diffidenza all'interno della comunità. I tribunali dell'Inquisizione, inoltre,

²⁷ GALLO, E., *Il marchio della strega. Malleus maleficarum, il manuale dell'Inquisizione sulla caccia alle streghe e sue applicazioni*, Casale Monferrato 2005.

²⁸ ROMEO, G., *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma, cit.*, Milano 2004.

potevano funzionare anche come istituti di rieducazione e riabilitazione, soprattutto per quanti volessero essere riconosciuti come “*buoni cattolici*” nonostante avessero in precedenza abbracciato una fede diversa o non avessero mai ricevuto il battesimo cattolico. Ciò a dimostrazione del fatto che, soprattutto il processo inquisitorio, era un sistema di protezione dell’ortodossia e di repressione delle eresie caratterizzato, come si è avuto modo, seppur sinteticamente, di vedere, sia per le modalità di formulazione dell’accusa, che di svolgimento delle indagini e del successivo processo, connotato non tanto dalle debolezze delle garanzie poste a presidio dell’accusato, quanto piuttosto dalla palese preordinazione del processo medesimo al raggiungimento di due finalità (trascendenti la punizione del colpevole), fra loro inequivocabilmente coordinate, quali: il riconoscimento, da parte dell’accusato, dell’errore addebitatogli, a sua volta propedeutico alla svalutazione, sul piano ideologico, dell’opinione eretica professata²⁹. Proprio l’intento di riportare il soggetto caduto in errore sulla “*retta via*” e di prevenire, attraverso la sua punizione e la sua abiura, alla diffusione dell’eresia, implicava – com’è evidente - la instaurazione di un sistema di rapporti tra accusa, accusato e giudice preordinato non tanto ad infliggere una punizione al soggetto ritenuto colpevole, quanto piuttosto a dissociare, attraverso l’abiura, l’errore dal soggetto che l’aveva commesso, in modo tale, in definitiva, da assicurare sempre la vittoria del bene sul male.

²⁹ Sulla storia della confessione e sulla questione dei suoi rapporti con l’Inquisizione, si può vedere ROMEO, G., *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento*, Napoli 1997; TURRINI, M., *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, Bologna 1991.